



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Letera a Parochi per quelli che vanno à terre d'Heretici.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

à denonciarla venti giorni dopò che sarà peruenuta à sua notitia.

In oltre commettemo, & commàdiamo à tutti, & ciascuno Curati nostri, che oltre la piena offeruanza di tutto quello, che in tal materia è stato loro preseritto nel primo concilio prouinciale, etiandio sempre due volte ogni anno, cioè vna volta nel principio di Quaresima, & l'altra nell'Aduento del Signore legghino, & publichino volgarmente questo Editto nelle loro Chiese publicamente, quando si dice la Messa nella maggior frequenza del popolo. In fede delle quali cose habbiamo con mandato, che questo Editto segnato col nostro sigillo, & sottoscrutto per mano del Cancelliero della nostra Corte Archiepiscopale, sia posto in publico, & attaccato alle Porte della Chiesa nostra Metropolitana, & del Palazzo Archiepiscopale, & in altri luoghi soliti.

Dat. nel Palazzo nostro Archiepiscopale il di decimoquarto di Ottobre. 1772.

#### S O M M A R I O.

**Q**ualunque persona ha notitia d'alcuna setta d'Heretici, e di persone sospette d'heresia, o che in qualche voglia modo deuiano dalla fede Cattolica, o verò d'alcuni habbino detto parola alcuna Heretica, o fatto qualche atto, e cosa da Heretico, ouero che legghino, o tenghino, o habbino letto, o tenuto presso di se libri d'heretici, scritti, o altre compositioni in qualunque modo prohibite dalla Santa Sede Apostolica, o che sappia e lor seguaci, fautori, difensori, o credenti à loro, sia tenuto fra dieci giorni all'hora prossimi seguenti dopò la publicatione di questo Editto; parimète chi per l'auenire sappia tal cosa, debbi fra vinti simili da poi che si haurà hauuto notitia, denonciare questi tali, e ciascun di loro al Reuerendissimo Monsig. Arcivescouo, o al Reuerendo Padre Inquisitore di Milano; altrimenti s'intendino esser, & siano incorsi senza altra dichiarazione da farsi in pena di scomuicatione.

**L E T E R A A P A R O C H I**  
per quelli che vanno à terre

d'Heretici.  
Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis,  
Archiepiscopus Mediolani.

**R E V E R E N D O** Parocho: Ha inteso N. S. che alcuni di questa Città, & Diocesi di Milano, con occasione di mercantia, o altri pretesti, vanno fuori in varij luoghi doue sono Heretici; con manifesto pericolo, che per tal pratica végano à preuaricare, & deuiare dalla santa Fede Cattolica; & ritornando poi, vanno anco disseminando il veneno dell'heresia in questi paesi. Al qual pericolo volendo Sua Santità dare ogni rimedio opportuno, ci ha commesso di ordinare, si come ordiniamo in virtù della presente, auiso, & lettera nostra.

Chè niuno di qual si voglia stato, grado, & conditione, presuma di andare in simili luoghi, se prima non ne otterrà la licenza in iscritto da noi, o nostro Vicario Generale, ouero dal Reuerendo Padre Inquisitore. Questa licenza si darà gratis senza spesa alcuna, & con hauere consideratione alla qualità delle persone, & alla loro conseruatione nella purità della santa fede Cattolica Romana.

Contra tutti quelli che partiranno senza licenza, o non offerueranno le conditioni prescritte nella licenza sudetta, si procederà dal Tribunale nostro Archiepiscopale, & dal Reuer. Padre Inquisitore, con pene, & censure ad arbitrio de Giudici, etià come contra sospetti di heresia, conforme alla giustizia.

E perche di questo ordine, & prohibitione nessuno possa pretendere ignoranza, vi ordiniamo, che publiciate quanto prima con la presenza di due o tre testimonij all'altare fra la Messa parochiale in tre giorni di festa questa nostra lettera; & di questa publicatione nel lo spazio d'un mese dopò date relatione sottoscrutta da voi, & dalli sudetti testimonij alla nostra Cancellaria. Dopò anco fra l'anno leggerete la medesima lettera alcuna volta, secondo che vedrete essere expediente.

Lu 61-

In oltre farete ogni effatta diligéza, per raccogliere, & esibire nel termine d'vn mese nota di tutti quelli, che hora si trouano fuora in simili paesifesplicando il luogo doue sono, & l'occasione, & l'effercitio loro, & il tempo che sono dimorati fuori in quelle parti.  
Dall'Arciuefcouato di Milano il 21. di Aprile. 1586.

**E D I T T O.**

Che non si tengano Bibie volgari, nè Libri di controuersie con gli Heretici.

Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. Sanctæ Praxedis, & Mediolanensis Archiepiscopus, &c.

**N**ON conuenédosi, che i misterij della sacra Scrittura siano da tutto il popolo indifferentemente letti, & esaminati; poi che per l'altezza loro, & imperitia di molti, possono gli animi semplici facilmete implicarsi in varij errori, & restar oppressi.  
Però con gran ragione, e consiglio è stato in diuersi tépi proueduto, che la sacra Biblia volgare, & i libri di controuersie con gli Heretici, non fullero à tutti egualmente permessi, ma solo à persone con maturo delecto approuate; si come nel sacro Indice Romano publicato in effecutione del sacro Concilio di Trento, e di poi più strettamente è stato ordinato.  
Di qui è che noi per il Pastorale nostro officio volendo diligentemente essequire i sudetti ordini; commandiamo generalmente à tutti, e ciascuno della Città, e Diocese nostra, così Librari, e Stampatori, come altri di qualunque stato, grado, sesso, e conditione, tanto secolari quanto Ecclesiastici, etiam regolari di qual si voglia ordine, & essenti: che debbano tra termine di giorni dieci, dal dì della publicatione del presente Editto, hauer depositato in mano del Reuer. Monsig. Marc'Antonio Bellino Ordinario del Duomo, e nostro Cancelliere Archiepiscopale, tutte le Biblie volgari, e tutti i libri di controuersie con gli Heretici scritti in lingua volgare, ancorche approbati, e permessi da

noi, e dal Reuerendo Padre Inquisitore, e da nostri Vicarij, ò Deputati, etiam con licenza scritta: i quali suspendiamo, & consignamo in deposito come di sopra, sin tanto che si darà da noi altro ordine, à beneficio commune, e seruitio dell'anime; sotto pena à chi nõ hauerà obedito, non solamente della perdita d'essi libri, mà etiam di tutte l'altre censure, e pene, da sacri Canonici, e costituzioni, e decreti Apostolici, cõtra quelli che ritengono appresso di se libri prohibiti, statuite; alle quali si procederà contra ogn'vno irremissibilmente.

Dat. Romæ in ædibus nostris Sanctæ Praxedis die 4. Decembris. 1582.

Carolus Cardinalis Tit. Sanctæ Praxedis Archiepisc.

Ordini da offeruari da Librari, Stampatori, & altri, secondo le Regole, & Indice di libri prohibiti, intimati, e dati à loro per commissione di Monsig. Illustr. & Reuer. Cardinal Borromeo Arciuefcouo, e del Reuer. Padre Inquisitore.

**P**ER essequire quel che altre volte da Sommi Pontefici, e già da Leone Decimo nel Concilio Lateranense, & ultimamente per l'Indice di libri prohibiti, e per constitutioni Prouinciali, e Diocesane di Milano necessariamente si è costituito, per ouviare alla peste di libri catiui, e perniciosi; si ordina, e commanda.

1. Che ciascun Libraro, ò venditor di libri tenghi nelle lor botteghe l'Indice di libri prohibiti, accioche così nel comprare, come nel vendere, serui come deue inuolabilmente le regole d'esso Indice: e nelle visite che per l'auenire si faranno, e con l'altre diligenze che si vsaranno, non sia trouato colpeuole.

2. Che ciaschedun di loro habbia nelle sue botteghe vn libro, ò inuentario di tutti i libri che hora hanno, & haranno per l'auenire. Qual inuentario sarà da noi sottoscritto, visto, e riconosciuto diligentemente; sotto pena di